



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Parere

sullo schema di Ordinanza concernente la sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021

Approvato nella seduta plenaria n. 60 del 05/08/2021

tenutasi in modalità telematica nel rispetto delle misure governative contro la diffusione pandemica in atto

Premessa

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha già evidenziato, nel parere espresso il 26 febbraio 2021 sull'ordinanza relativa agli "Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021", che il perdurare dello stato di emergenza sanitaria ha determinato la necessità che anche nell'anno scolastico 2020/2021 le prove degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione consistano in un colloquio in presenza, finalizzato ad accertare il profilo culturale, educativo e professionale delle studentesse e degli studenti, in deroga alle modalità di svolgimento dell'esame previste dall'art. 17, comma 2, del Decreto Legislativo 62/2017.

Il CSPI valuta positivamente i tempi e le modalità di svolgimento della sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, in considerazione delle forti problematiche che hanno caratterizzato lo svolgimento delle attività didattiche e della condizione di necessaria straordinarietà di svolgimento della sessione d'esame ordinaria.

Il CSPI auspica che le commissioni d'esame nel corso della sessione straordinaria si facciano carico della particolare situazione dei candidati, che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, si siano trovati nell'assoluta impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza, alla prova d'esame nei tempi della sessione ordinaria.

Il CSPI auspica, pertanto, che le commissioni d'esame consentano a tutti gli studenti, che dovranno misurarsi con l'esame di Stato non potendo condividere con compagne e compagni il delicato momento di passaggio, di vivere serenamente l'esperienza, attraverso un colloquio che valorizzi il percorso scolastico svolto e le competenze acquisite.

Nel merito delle disposizioni contenute nell'O.M. sottoposta a parere, tenuto conto dell'esperienza pregressa e delle problematiche emerse, il CSPI avanza le seguenti osservazioni e richieste:

Testo del decreto	Osservazioni
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", e in particolare l'articolo 1, comma 504, il quale prevede che "in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica (...) con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.6.2020, n. 41";	



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, riguardante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;</p> <p>VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, concernente “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l’articolo 1;</p> <p>VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 24 maggio 2007, avente a oggetto il compenso spettante al presidente e ai commissari dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione;</p> <p>VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione 3.3.2021, n. 53, recante “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2020/21”;</p> <p>VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione 3.3.2021, n. 54, riguardante “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2020/21”;</p> <p>VISTO il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’istruzione e Organizzazioni sindacali del settore scuola 21.5.2021, n. 14, recante “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2020/21”;</p> <p>ATTESA la necessità di emanare, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 504, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, per l’anno scolastico 2020/2021, disposizioni concernenti specifiche misure sullo svolgimento della sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione;</p> <p>VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d’ora in poi CSPI) formulata in data</p> <p>RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI...;</p> <p>RITENUTO di non accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI...</p>	<p>Il CSPI propone di inserire l’articolo «<i>le</i>» prima della parola «<i>Organizzazioni</i>».</p>
DECRETA	
Testo del decreto	Proposta di modifica/Osservazioni
<p style="text-align: center;">Articolo 1 (Finalità e definizioni)</p> <p>1. La presente ordinanza definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento della sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 504, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.</p> <p>2. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:</p> <p>a) Ministero: Ministero dell’istruzione;</p> <p>b) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;</p> <p>c) dirigente/coordinatore: dirigente scolastico delle istituzioni scolastiche statali o coordinatore didattico delle istituzioni scolastiche paritarie;</p> <p>d) ordinanza esame di Stato secondo ciclo: ordinanza ministeriale 3 marzo 2021, n. 53;</p> <p>e) PCTO: percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.</p>	



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>3. Le istituzioni scolastiche adottano le misure di prevenzione previste dal protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e le Organizzazioni sindacali del settore scuola recante "Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2020/2021"</p>	<p>Il CSPI propone di spostare il comma 3 dell'art. 1 all'art. 2, in quanto più pertinente per il contenuto, stante il fatto che l'art. 1 è rubricato "Finalità e definizioni".</p>
<p>Articolo 2 (Sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2020/2021)</p> <p>1. La sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/21 ha inizio il giorno 8 settembre 2021, con l'avvio dei colloqui.</p>	
<p>Articolo 3 (Candidati della sessione straordinaria)</p> <p>1. Svolgono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nella sessione straordinaria di cui alla presente ordinanza i candidati di cui all'articolo 22 dell'ordinanza esame di Stato secondo ciclo.</p>	
<p>Articolo 4 (Commissioni d'esame della sessione straordinaria)</p> <p>1. Le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si insediano lunedì 6 settembre 2021 presso gli istituti ove sono presenti candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria.</p> <p>2. Le sostituzioni dei componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall'insediamento, sono disposte dal dirigente/coordinatore nel caso dei commissari, dall'USR nel caso dei presidenti, avendo cura di contemperare l'esigenza del regolare svolgimento della sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione con la più ampia finalità del contenimento della spesa pubblica.</p> <p>3. Ai componenti le commissioni spetta una quota del compenso forfetario riferito alla funzione e una quota dell'eventuale compenso forfetario riferito ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame, in conformità con quanto previsto in materia di compensi dalle vigenti disposizioni. Tali quote sono calcolate con riferimento al periodo continuativo di svolgimento dei lavori della commissione e in misura proporzionale alla durata complessiva delle operazioni d'esame della sessione ordinaria. Il fabbisogno grava sul capitolo 2549, piano gestionale 7, dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'e.f. 2021.</p> <p>4. I dirigenti preposti agli USR e i dirigenti/coordinatori provvedono alla convocazione delle commissioni di cui al comma 1.</p>	<p>Il CSPI propone, al comma 2, di eliminare l'inciso da «avendo cura» fino a «spesa pubblica» in quanto non pertinente rispetto alle finalità della presente ordinanza e alla necessità di sostituzione dei commissari assenti giustificati. Il CSPI rileva inoltre che tale inciso non risulta nell'O.M. 53/2021 e nell'O.M. 41/2020.</p>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>Articolo 5 (Effettuazione delle prove d'esame in videoconferenza)</p> <ol style="list-style-type: none">1. I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame inoltrano al dirigente/coordinatore, prima dell'insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d'esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente-coordinatore, o il presidente della commissione, dispone la modalità d'esame in videoconferenza.2. La modalità d'esame in videoconferenza è utilizzata anche per l'esame di Stato delle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l'esame in presenza.3. Restano attuabili, ove necessario, le misure di cui all'articolo 31, comma 3, dell'ordinanza esame di Stato secondo ciclo.4. Nell'ambito della verbalizzazione dell'esame di Stato, è riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni o esami in modalità telematica.	
<p>Articolo 6 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d'esame nella sessione straordinaria)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il colloquio si svolge ai sensi degli articoli 17 e 18 dell'ordinanza esame di Stato secondo ciclo, ed è così articolato:<ol style="list-style-type: none">a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma a esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell'esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, presentato dal candidato secondo le modalità di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), dell'ordinanza esame di Stato secondo ciclo. Qualora il candidato non provveda alla trasmissione dell'elaborato, la discussione si svolge in relazione all'argomento assegnato e si tiene conto della mancata trasmissione in sede di valutazione della prova d'esame. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del candidato, anche con l'accompagnamento di altro strumento musicale, della durata massima di dieci minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta l'opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrono le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati;b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge	<p>Il CSPI propone l'eliminazione di quanto riportato nelle lettere a), b), c), d) in quanto è sufficiente il riferimento al contenuto degli articoli 17 e 18 dell'O.M. 53/2021, altrimenti l'articolazione dovrebbe essere più dettagliata, inserendo anche i commi successivi dell'art. 18 dell'O.M. 53/2021. Il CSPI, pertanto, propone la seguente riformulazione del comma 1: <i>"Il colloquio si svolge ai sensi degli articoli 17 e 18 dell'ordinanza esame di Stato secondo ciclo"</i>.</p> <p>Stante il fatto che i candidati possano discutere l'argomento assegnato anche senza presentare l'elaborato, come previsto dall'art. 18 dell'O.M. 53/2021, il CSPI propone di inserire tempi e modalità per la presentazione dell'elaborato da parte dei candidati che, per gravi e documentati motivi, non abbiano potuto adempiere nei termini previsti, anche prevedendo la presentazione dell'elaborato nel giorno stesso del colloquio.</p> <p>Il CSPI rileva che, in mancanza di accoglimento di quanto evidenziato sopra, occorre procedere a modificare le parole «non provveda» con «non abbia provveduto».</p>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>l'insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all'articolo 10 dell'ordinanza esame di Stato secondo ciclo;</p> <p>c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, dell'ordinanza esame di Stato secondo ciclo, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;</p> <p>d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell'esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all'interno dell'elaborato di cui alla lettera a).</p>	
<p>Articolo 7 (Disposizioni finali)</p> <p>1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'ordinanza esame di Stato secondo ciclo.</p> <p>2. I dirigenti/coordinatori degli istituti sede d'esame per la sessione straordinaria danno comunicazione scritta ai candidati interessati circa le date di svolgimento delle prove.</p> <p>La presente ordinanza è trasmessa ai competenti organi di controllo.</p>	

Il CSPI esprime parere favorevole, invitando l'Amministrazione ad accogliere le richieste di modifica.